



GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CARATE BRIANZA
(O.N.L.U.S.)

Sede : Via Mascherpa 11 - 20048 CARATE BRIANZA (MI)
Tel. 0362/902362 C. F. 91062530158

REGOLAMENTO

ART. 1 – Il Socio al momento dell'iscrizione s'impegna moralmente e materialmente a partecipare alle attività associative secondo le proprie capacità e per le competenze che gli verranno attribuite dal Consiglio Direttivo secondo le modalità e le esigenze della bisogna. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 2 – Il socio è tenuto a mantenere all'interno dell'Associazione un comportamento irreprensibile al fine di salvaguardare l'immagine della stessa. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 3 – In seno all'Associazione durante i periodi di attività, di qualunque natura esse siano, non sono ammesse manifestazioni politiche sotto alcuna forma. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 4 – I soci iscritti all'Associazione sono distinti in tre categorie:

- soci ordinari
- soci onorari
- soci sostenitori

(Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 5 – Si diventa soci ordinari (di seguito chiamati soci) dopo l'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo (di seguito chiamato Consiglio), vista la documentazione richiesta.

Tale documentazione è stabilita in base alle norme emanate dalle Autorità competenti.

Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto a partecipare alla vita associativa.

(Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 6 – I soci sono gli iscritti che partecipano alle attività addestrative, operative e di soccorso dell'Associazione; sono tenuti a seguire scrupolosamente i corsi di aggiornamento, le norme d'intervento emesse dal Consiglio e sono tenuti ad un comportamento irreprensibile ogni volta che indossano la divisa sociale.

I soci sono responsabili civilmente e penalmente delle eventuali conseguenze di atti e azioni conseguenti al non rispetto di ordini ricevuti o di leggi e regolamenti. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 7 – I soci onorari non partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ma danno il loro gratuito contributo alla crescita tecnica e culturale della stessa con attività collaterali con propria copertura assicurativa e sotto propria responsabilità

In casi particolari dovuti all'età e/o malattie successive all'iscrizioni i soci possono essere esentati in via parziale o definitiva dal servizio attivo. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 8 – I soci sostenitori sono coloro i quali sostengono l'Associazione con contributi finanziari e/o strumentali.

I soci sostenitori vengono nominati dal Consiglio. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 9 – Il Consiglio elegge su proposta del Presidente un Responsabile dell'Attività Operativa (di seguito chiamato R.A.O.) che ha il compito di organizzare sia gli interventi richiesti dagli Organi della Protezione Civile mantenendo il collegamento tra le squadre e la Sala Operativa della P.C. sia il coordinamento di interventi locali effettuati da più squadre. Il R.A.O. ha altresì il compito di organizzare con i vari Capisquadra l'attività addestrativa e di controllarne la sua esecuzione. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 10 – L'attività operativa viene svolta dai soci suddivisi in Squadre. Ogni squadra sarà coordinata da un Capo Squadra in comunicazione con il R.A.O.

I soci sono aggregati alle squadre in base alle loro caratteristiche, alla preparazione ed i corsi svolti (riconosciuti dall'Associazione e dalla Protezione Civile Nazionale, Regionale e Provinciale) (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 11 – I requisiti per la formazione di una squadra operativa sono i seguenti:

- a) il numero dei componenti varia da un minimo di quattro ad un massimo di dieci effettivi;
- b) completa autonomia di movimento e sopravvivenza;
- c) completa dotazione di materiale.

(Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 12 – La valutazione delle capacità d'intervento delle squadre sono oggetto di controllo da parte del R.A.O. e del Consiglio che ne definiscono i compiti.

La capacità operativa della squadra deve essere in linea, comunque, con quanto richiesto dai regolamenti della Protezione Civile Nazionale, Regionale, Provinciale ed eventualmente Comunale. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 13 – Il socio deve garantire la sua presenza nei turni di squadra a cui è assegnato fatte salve le eccezioni individuali che verranno concordate di volta in volta con il proprio Caposquadra.

Resta inteso che comunque in mancanza della sua presenza dovrà provvedere alla sua sostituzione dandone immediata comunicazione al responsabile della squadra. Il socio è tenuto al rispetto dell'orario di inizio e fine del turno. Il socio dovrà seguire le disposizioni impartitegli dal Caposquadra, compresi eventuali divieti in quanto il Caposquadra è il diretto responsabile di quanto avviene all'interno della squadra nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi direttivi: (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 14 Il Caposquadra è eletto su proposta del Presidente del Consiglio, è il diretto responsabile di quanto avviene durante il proprio turno. Ogni Caposquadra è responsabile della buona tenuta del materiale impiegato dalla propria squadra. Ogni qualvolta prenda in consegna del materiale ne verificherà l'integrità e la funzionalità. In caso di materiale danneggiato, il Caposquadra provvederà alla sostituzione comunicandola al Responsabile del magazzino. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 15 – E' compito del Caposquadra:

- a- nominare l'operatore radio (del proprio turno)
- b- decidere gli interventi addestrativi
- c- stabilire il programma da seguire nel turno ed i ruoli operativi
- d- far rispettare il regolamento
- e- far mantenere l'ordine e la pulizia.

(Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 16 – In caso di emergenza il Caposquadra coordinerà l'intervento e comunque potrà avvalersi dell'ausilio dei volontari disponibili in aggiunta alla squadra di turno. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

Art. 17 – Il Caposquadra dovrà segnalare al Consiglio ogni eventuale comportamento scorretto da parte di un appartenente alla sua squadra per potere intraprendere una eventuale sanzione disciplinare nei confronti del socio. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 18 – Durante le riunioni del Consiglio verranno esaminati i vari casi segnalati di comportamento irregolare da parte dei soci e si prenderanno, se è il caso, gli opportuni provvedimenti.

- A. – SOSPENSIONE del diritto di socio con ritiro del tesserino per un periodo da stabilirsi al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- rifiuto non motivato di prestare servizio
 - litigio con altro/i socio/i e/o terzi
 - denigrazione del Gruppo e/o dei suoi membri
 - violazione di uno o più articoli del regolamento
 - disattenzione grave ed uso improprio del materiale in dotazione
- B. – ESPULSIONE per i seguenti motivi:
- avere violato gli articoli dello Statuto dell'Associazione
 - comportamento scorretto nei confronti dei sinistrati in caso di intervento di P.C. oppure essere responsabile di atti illeciti, come da C. Penale o Civile, sia nei confronti delle popolazioni soccorse sia nei confronti di altri appartenenti a Gruppi di Volontari
 - stato di ubriachezza e/o uso di stupefacenti durante il servizio
 - comportamento atto a mettere a repentaglio la propria o la altrui vita. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 19 – La delibera in ordine all'art. 18 dovrà essere comunicata esclusivamente al diretto interessato e sarà stralciata dall'estratto verbale da esporre in sede. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 20 – Il socio ha la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri sia quando ritenga di essere stato leso nei suoi diritti da parte di organi associativi sia controa delibere di cui all'ART. 18, in caso di non elezione del Collegio dei Probiviri il socio può chiedere un arbitrato ad un Collegio composto da tre soci con più di tre anni di appartenenza all'Associazione: uno scelto dal Socio, uno scelto dal Consiglio ed uno scelto tra i Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probiviri sentite le parti interessate emetterà il proprio insindacabile giudizio che sarà vincolante per il Consiglio Direttivo nell'emettere il provvedimento disciplinare, nel caso dell'Arbitrato il giudizio espresso sarà consultivo. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 21 – Il socio dovrà astenersi dal rilasciare eventuali interviste ad organi di stampa in quanto è compito esclusivo del Presidente o di un componente del Consiglio espressamente delegato. Dovrà inoltre astenersi dal divulgare notizie a chiunque non abbia un diretto interesse all'Associazione. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 22 – La divisa regolamentare del socio è costituita da una tuta e una giacca protettiva invernale color giallo e blu con strisce catarifrangenti, cappellino o basco, foulard, cinturone; durante le operazione viene completata con i seguenti articoli a norla 626: casco, guanti protettivi, calzature anfibiae. La divisa dovrà essere restituita al momento delle dimissioni volontarie o dall'espulsione del socio. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 23 – La divisa regolamentare e tutto ciò che può identificare la persona come appartenente all'Associazione dovrà essere usata esclusivamente in caso di servizio.

ART. 24 – E' assolutamente vietato fregiarsi di gradi, mostrine, stellettes od altro se non quelli identificativi dell'Associazione o ricevuti quali benemerenze per servizi resi dalla P.C. Nazionale, Regionale, Provinciale. (Approvato dai soci il 21.09.2004)

ART. 25 – Per quanto non previsto varranno le normative vigenti. (Approvato dai soci il 21.09.2004)